ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 40

Annullamento delle elezioni di membri, del Consiglio dell'Ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'Ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui allo articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti. In mancanza di tali candidati il Consiglio dell'Ordine fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-40-annullamento-delle-elezioni-di-membri-del-consiglio-dell-ordine/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it